

TAR Milano 29/11/1996 n. 1718

legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.3

Ai sensi dell'art.18 del D.L.vo 19 dicembre 1991, n.406 - che stabilisce che può essere escluso dall'appalto il concorrente che abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che incida gravemente nella sua moralità professionale - è legittima l'esclusione dalla gara di una Società in relazione alla condanna del presidente, legale rappresentante, e del vice presidente, già dimissionario, per corruzione e turbativa d'asta commesse in qualità di rappresentanti della Società medesima, con l'applicazione dei benefici ex art.444 c.p.p., sia per la riduzione della pena che per l'esclusione delle sanzioni accessorie alla condanna. Le sentenze di condanna degli amministratori di una Società hanno effetti diretti sull'affidabilità dell'Impresa nella sua globale entità, quando trattasi di attività criminose attuate nell'interesse della stessa; pertanto, al fine di scindere il nesso funzionale esistente tra persona giuridica e suoi rappresentanti, non è sufficiente che la Società cambi gli amministratori, che hanno subito una condanna per i detti illeciti, richiedendosi, invece, elementi chiari ed univoci di sconfessione della esercitata rappresentanza, quali l'inizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti. Le clausole del bando di gara vanno applicate nella loro intierezza originaria, mentre non trovano ingresso le differenti disposizioni di legge nel frattempo intervenute.